



COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

CODICE ENTE 16017

DELIBERAZIONE N° 33 del 20/12/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100: APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventuno, addì venti del mese di Dicembre alle ore 20:30, presso il Palazzo Comunale di Via San Marco, 19, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale in sessione straordinaria e in seduta pubblica.

Intervengono i Signori:

N°	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	MORGANI SERENA	SI	
2	TONSI MATTEO	SI	
3	TOSA MARIO	SI	
4	TOSA ELISA	SI	
5	PRADELLA ROBERTO	SI	
6	SILVESTRI MICHELANGELO	SI	
7	BONOMELLI ANTONIO	SI	
8	FERRI MARINA	SI	
9	TOSA ALBERTO	SI	
10	SISTI GERMANO		SI
11	PASINETTI ENRICO		SI

PRESENTI: 9 ASSENTI: 2

Sono presenti gli assessori esterni :

BOLDINI MATTEO, BONOMELLI ALESSANDRO

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dott. Paolo Scelli il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra Morgani Serena, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100: APPROVAZIONE.

Il Sindaco illustra l'argomento segnalando che da qualche anno, secondo quanto previsto dall'art. 20 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica è previsto che gli Enti Locali entro il 31 dicembre del corrente anno debbano effettuare la ricognizione sulle partecipazioni societarie possedute, direttamente o indirettamente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, individuando quelle che, ai sensi di quanto previsto dal citato Testo Unico, devono essere alienate ovvero oggetto di misure di razionalizzazione.

La ricognizione deve essere effettuata con provvedimento motivato in cui siano illustrate le ragioni alla base della scelta effettuata dall'Amministrazione.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, deve essere comunicato alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e al Dipartimento del Tesoro presso il ministero dell'Economia e delle Finanze esclusivamente attraverso l'applicativo "Partecipazioni del Portale Tesoro" attualmente utilizzato dalle amministrazioni per la rilevazione annuale delle partecipazioni pubbliche e dei rappresentanti negli organi di governo.

Il Comune di Saviore dell'Adamello, nell'ambito della ricognizione delle società partecipate ed ai fini della ricognizione periodica presenta la seguente situazione:

Partecipazioni:

Dirette

Società Valle Camonica Servizi srl

quota di partecipazione 0,0827%

Servizi Idrici Valle Camonica srl

quota di partecipazione 1,32%

Società Impianti Turistici S.I.T. spa

quota di partecipazione 0,17%

Società Valsaviore spa (Società già in liquidazione alla data di revisione straordinaria delle partecipazioni)

quota di partecipazione 4,15%

Indirette

Valle Camonica Servizi srl tramite Consorzio Servizi di Valle Camonica

quota di partecipazione detenuta 1,2277%

Valle Camonica Servizi Vendite spa

quota di partecipazione detenuta dalla tramite Valle Camonica Servizi srl nella società 100%.

quota di partecipazione detenuta 1,3103%

Blu Reti Gas

quota di partecipazione detenuta dalla tramite Valle Camonica Servizi srl nella società 100%.

quota di partecipazione detenuta 1,3103%

Dall'analisi dell'attività ricognitiva e alla luce della natura delle attività esercitate da ciascuna delle società che fanno parte del gruppo Consorzio Servizi di Valle Camonica risulta che:

- **Valle Camonica Servizi srl** gestisce il Servizio pubblico locale rappresentato dalla gestione dei rifiuti solidi urbani e dalla gestione dell'illuminazione pubblica. Trattasi di società in house che gestisce i predetti servizi di interesse generale mediante affidamenti diretti dei comuni soci; si ritiene la partecipazione diretta nelle società rientrante tra quelle consentite in base all'art. 4 del TU

delle Società Partecipate e deve essere mantenuta dal Comune di Savio dell'Adamello senza necessità di operare interventi di razionalizzazione.

-Blu Reti Gas srl, costituita nell'anno 2015, esercita il servizio di distribuzione del gas naturale e gpl compresa la progettazione, costituzione, sviluppo, sostituzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e gestione della rete e degli impianti di distribuzione Gas in numerosi comuni della Vallecamosca mediante affidamenti diretti ottenuti prima dell'entrata in vigore del DLGS n. 164/2000. L'attività di distribuzione del gas è un servizio pubblico in concessione che consiste nella gestione delle reti e degli impianti strumentali per l'erogazione del Servizio.

La società esercita un servizio di interesse economico generale per cui la partecipazione in via indiretta da parte del Comune di Savio dell'Adamello è ammessa in virtù delle disposizioni contenute nell'art. 4 del T.U. sulle società partecipate e deve essere mantenuta dal comune di Savio dell'Adamello senza necessità di operare interventi di razionalizzazione.

Valle Camonica Servizi Vendite spa esercita l'attività di vendita di gas naturale, gpl ed energia elettrica ai clienti finali; la società è stata costituita nel 2003 mediante scorporo da Valle Camonica Servizi srl del ramo d'azienda, in virtù dell'obbligo di legge di separazione societaria tra le due attività.

La società esercita un servizio di interesse economico generale per cui la partecipazione in via indiretta da parte del Comune di Savio dell'Adamello è ammessa in virtù delle disposizioni contenute nell'art. 4 del T.U. sulle società partecipate e deve essere mantenuta dal Comune di Savio dell'Adamello senza necessità di operare interventi di razionalizzazione.

In conclusione si rileva che le partecipazioni societarie possedute direttamente e indirettamente dal Comune di Savio dell'Adamello sono ritenute necessarie in quanto strettamente legate alle finalità dell'Ente e le società partecipate svolgono almeno una delle attività consentite dall'art. 4 del Testo Unico sulle società partecipate.

La decisione del Comune di mantenere le partecipazioni dirette e indirette si colloca, pertanto, in un'ottica di continuità rispetto al piano di razionalizzazione delle società partecipate approvato nel dicembre 2020 con deliberazione di consiglio n. 36 del 29/12/2020.

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P.;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

APPURATO che non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura societaria, come gli Enti Strumentali, le Fondazioni, i consorzi, le istituzioni etc....

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Savio e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;
- in società quotate detenute al 31.12.2015 (art. 26 comma 3 del TUSP) ;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopraindicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato "A" alla presente deliberazione, redatto secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro- Corte dei Conti "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 D.lgs n. 175/2016 – Censimento Annuale delle Partecipazioni Pubbliche art. 17 D.L. n. 90/2014" che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

DATO ATTO che, l'Ente alla data del 31.12.2020, così come meglio specificato nell'allegato, detiene le seguenti partecipazioni dirette:

- Società Valle Camonica Servizi Srl nella percentuale dello 0,0827%
- Società SIV Srl nella percentuale del 1,32%

- Società Impianti Turistici S.I.T. S.p.a. nella percentuale dello 0,17%;
- Valsaviore S.p.a. in liquidazione nella percentuale del 4,15%

DATO ATTO che, l'Ente alla data del 31.12.2020, così come meglio specificato nell'allegato, detiene le seguenti partecipazioni indirette, definite come la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica:

Partecipazioni indirette:

- Società Valle Camonica Servizi S.r.l. (tramite il Consorzio Servizi di Valle Camonica) nella percentuale del 1,2277%;
- Società Blu Reti Gas S.r.l. nella percentuale del 1,3103%;
- Società Valle Camonica Servizi Vendite SpA nella percentuale del 1,3103%;

DATO ATTO inoltre che, la ricognizione straordinaria effettuata, con proprio precedente atto n. 29 del 6 dicembre 2017 presentava le seguenti azioni:

- cessione/alienazione di quote: Nessuna
- liquidazione: Valsaviore S.p.a. già in liquidazione volontaria alla data della revisione straordinaria
- azione di razionalizzazione: Nessuna
- fusione per incorporazione (Integra Srl partecipazione indiretta)
- società da mantenere: Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l., Valle Camonica Servizi S.r.l. Società Impianti Turistici S.p.a., Valle Camonica Servizi Vendite S.p.a. e Blu Reti Gas S.r.l.

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

CON VOTI unanimi favorevoli, astenuti e contrari nessuno, espressi nelle forme di legge dai 9 consiglieri presenti evotanti

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2020 delle società in cui il Comune di Saviore dell'Adamello detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nell'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata *non prevede* un nuovo piano di razionalizzazione e che, pertanto, le partecipazioni mantenute al 31.12.2020 sono le seguenti:

PARTECIPAZIONI DIRETTE

SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA S.R.L. con sede a Darfo B.T in via Mario Rigamonti n. 65 - quota di partecipazione pari al 1,32% - società che svolge un servizio di interesse generale (gestione in associazione con la società Acque Bresciane s.r.l. del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti pertinenti del SII, delle rete di distribuzione acquedotto e fognatura e delle prese d'utenza, compreso il servizio di pronto intervento);

VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L. con sede a Darfo B.T in via Mario Rigamonti 65 quota di partecipazione pari al 0,0827% - società che svolge un servizio di interesse generale (raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti per il tramite dell'Unione dei Comuni della Valsaviore);

SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI S.I.T. S.P.A con sede a Ponte di legno in Via F.lli Calvi 56/I, quota di partecipazione pari allo 0,17% - società che gestisce funicolari, ski-lift e seggiovie per la mobilità turistico sportiva nel comprensorio Adamello Ski Ponte di Legno-Tonale;

VALSAVIORE S.P.A – quota di partecipazione 4,15% società per la quale sono già in corso le procedure di liquidazione volontaria;

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

- VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A con sede a Darfo B.T in via Mario Rigamonti 65; - società partecipata indirettamente da VALLECAMONICA SERVIZI S.R.L al 100%;
 - BLU RETI GAS S.R.L. con sede a Darfo B.T in via Mario Rigamonti 65; - società partecipata indirettamente da VALLECAMONICA SERVIZI S.R.L. al 100%
3. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
 4. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);
 5. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere con voti favorevoli 9 astenuti e contrari nessuno,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Morgani Serena

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Paolo Scelli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'articolo 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69. in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi **n. 27/2022**

Lì, 08/02/2022

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Paolo Scelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesata deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000)
- diverrà esecutiva il 05/03/2022 decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000).

Lì, 08/02/2022

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Paolo Scelli

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Saviore dell'Adamello, 26/05/2022

Segretario Comunale
Dott. Paolo Scelli